



Basi legali

info@memoriav.ch
www.memoriav.ch

Estratti della legislazione svizzera nell'ambito della raccolta, della conservazione e della divulgazione dei documenti audiovisivi

Regolamentazione dell'esemplare d'obbligo

In Svizzera non esiste una norma nazionale riguardante la consegna degli esemplari d'obbligo.

Regolamentazioni cantonali:

Esemplare d'obbligo per stampati

- Cantone di **Vaud**
(Loi du 14 décembre 1937 sur la presse; arrêté d'application du 21 juin 1938)
- Cantone di **Ginevra**
(Loi du 19 mai 1967 instituant le dépôt légal; Règlement d'application du 25 février 1969)

Esemplare d'obbligo per stampati e altri supporti

- Cantone di **Friburgo**
(Loi du 7 novembre 1991 sur la protection des biens culturels, art. 28 et 29)

Emissioni radiofoniche e televisive

Legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV)

Art. 21: Conservazione di programmi

1. Il Consiglio federale può obbligare le emittenti svizzere a tenere a disposizione le registrazioni dei loro programmi affinché possano essere conservate in modo durevole per il pubblico. Le emittenti possono essere indennizzate per le spese che ne derivano loro.
2. Il Consiglio federale stabilisce i programmi da conservare e disciplina l'indennizzo delle emittenti nonché la consegna, l'archiviazione e la disponibilità delle registrazioni. In particolare può emanare prescrizioni tecniche relative al genere e al formato dei supporti di dati e designare organi incaricati di coordinare i lavori necessari e di selezionare i programmi da conservare.
3. Le spese degli organi di cui al capoverso 2 e l'indennizzo versato alle emittenti conformemente al capoverso 1 sono finanziati con le risorse generali della Confederazione qualora i proventi della remunerazione per la consultazione dei programmi registrati e per la loro riutilizzazione nonché il ricavo delle tasse di concessione non siano sufficienti.
4. Per assicurare a lungo termine l'utilizzazione degli archivi, il Consiglio federale può prendere provvedimenti di sostegno volti a conservare i pertinenti apparecchi di riproduzione.

Concessione rilasciata alla SRG SSR idée suisse (Concessione SSR) del 28 novembre 2007 (Stato 28 novembre 2009)

Art. 20: Collaborazione con gli archivi nazionali dei media

La SSR collabora con gli archivi nazionali dei media per la raccolta, l'inventariazione e la conservazione delle registrazioni dei propri programmi e contribuisce a metterle a disposizione del pubblico per usi ulteriori.

Film

Legge federale del 14 dicembre 2001 sulla produzione e la cultura cinematografiche (Legge sul cinema, LCin)

Art. 5: Cultura cinematografica

La Confederazione può accordare aiuti finanziari o fornire un sostegno sotto altre forme per favorire:

c. l'archiviazione e il restauro di film

Ordinanza del DFI del 20 dicembre 2002 sulla promozione cinematografica (OPCin) (Stato 4 luglio 2006)

Art. 2: Principi di promozione

I principi di promozione del DFI (Dipartimento) descrivono gli obiettivi di promozione, gli strumenti di promozione e i criteri determinanti per la concessione di aiuti finanziari per:

c. la promozione della cultura cinematografica

Art. 6: Archiviazione

Chi ha beneficiato di un aiuto finanziario della promozione cinematografica selettiva per la realizzazione di un film svizzero o di una coproduzione è tenuto a depositarne una copia nuova presso la Fondazione Cineteca svizzera.

Art. 11: Promozione della realizzazione

1 A titolo di promozione della realizzazione del film è possibile corrispondere un contributo ai costi del genere cinematografico scelto per la stesura della sceneggiatura, lo sviluppo del progetto, la produzione e la postproduzione, fino alla copia standard nelle lingue originali previste e alla copia da inviare alla Fondazione Cineteca svizzera.

Allegato: Regimi di promozione cinematografica per gli anni 2006–2010

5.5 Archiviazione

5.5.1 Obiettivo

L'obiettivo di promozione consiste nel favorire una politica coerente e duratura di archiviazione e di restauro.

5.5.2 Strumenti di promozione e criteri determinanti

a. La Confederazione stipula un contratto di prestazioni con la Fondazione Cineteca svizzera (art. 10 LCin).

b. Al momento di stipulare un contratto di prestazioni con la Cineteca svizzera vengono considerati soprattutto i seguenti criteri:

1. obiettivo prioritario: qualità della politica di conservazione nonché restauro e mediazione dei fondi cinematografici svizzeri;
2. obiettivo secondario, in funzione dei mezzi della Cineteca svizzera: conservazione, restauro e mediazione del patrimonio cinematografico mondiale d'importanza culturale, storica e sociale preminente;
3. facilità, per il pubblico, di accedere al patrimonio cinematografico conservato;
4. facilità, per la ricerca, di accedere al patrimonio cinematografico conservato.

Fotografie

Direttive sul sostegno finanziario di progetti fotografici d'importanza nazionale del 5 aprile 2004

Art. 2: Disposizioni generali - Principio

1. Possono essere sostenuti progetti e misure riguardanti le opere di fotografi svizzeri, a condizione che sussista un interesse nazionale per la loro conservazione o valorizzazione.

Art. 3: Progetti e misure degni di essere promossi

Vengono sostenuti soprattutto le misure e i progetti seguenti:

- a. acquisto di lasciti, collezioni e fondi fotografici;
- b. creazione dell'infrastruttura necessaria per custodire fondi fotografici;
- c. registrazione, inventariazione, catalogazione e archiviazione di fondi fotografici;
- d. digitalizzazione di collezioni fotografiche;
- e. valorizzazione di opere fotografiche nel quadro di esposizioni e pubblicazioni;
- f. ricerche e studi scientifici su fondi fotografici;
- g. collezione, custodia, studi e valorizzazione in settori indispensabili per la produzione fotografica quali apparecchi fotografici, proiettori, apparecchi per lo sviluppo, ecc.

Art. 5: Esclusione

1 Non possono beneficiare di un sostegno:

- c. le misure di restauro o di conservazione di fondi fotografici;

2 Sono inoltre esclusi i progetti o le misure già sostenuti o che possono essere sostenuti dall'associazione MEMORIAV o che vanno a beneficio della Fondazione svizzera per la fotografia.

Art. 10 Procedura in caso di un numero eccedente di richieste

1 Se quelle inoltrate o che potrebbero essere inoltrate oltrepassano i fondi disponibili, devono essere trattate prioritariamente le richieste urgenti volte soprattutto a salvaguardare collezioni e lasciti fotografici..

Diverse riproduzioni sonore e d'immagini, indipendentemente dal supporto di memorizzazione

Legge federale del 18 dicembre 1992 sulla Biblioteca nazionale svizzera (LBNS)

Art. 2: Attività della Biblioteca nazionale - Compito

1. La Biblioteca nazionale ha lo scopo di collezionare, inventariare, conservare, rendere accessibili e far conoscere gli stampati o altri supporti d'informazione che hanno un legame con la Svizzera.

Art. 4: Attività della Biblioteca nazionale - Definizione dell'incarico di collezione

2. [Il Consiglio federale] Può escludere dall'incarico di collezione gli stampati e gli altri supporti d'informazione che:

- a. sono collezionati e resi accessibili al pubblico da parte di un'altra istituzione

Art. 10: Collaborazione e coordinamento

1. Per svolgere i propri compiti, la Biblioteca nazionale collabora con altre istituzioni, svizzere o estere, che hanno un'attività analoga; in questo ambito, tiene conto particolarmente delle istituzioni attive nel settore dell'audiovisivo e degli altri nuovi supporti d'informazione.

Ordinanza del 14 gennaio 1998 sulla Biblioteca nazionale svizzera (OBNS) (Stato 8 febbraio 2000)

Art. 2: Mandato concernente le collezioni - Helvetica

1. La Biblioteca nazionale colleziona supporti d'informazione che soddisfano le proprietà degli Helvetica ai sensi dell'articolo 3 capoverso 1 LBNS. Essa colleziona in particolare i seguenti supporti d'informazione:

- a. materiale stampato come libri, opuscoli, riviste, quotidiani, spartiti;
- b. documenti grafici e fotografici quali carte, piantine, atlanti, stampe, fotografie, diapositive;
- c. registrazioni audiovisive quali nastri magnetici, filmati, compact disc;
- d. testi, immagini e documenti audio registrati su supporti digitalizzati che possono essere recepiti mediante il procedimento multimedia.

Art. 4: Mandato concernente le collezioni - Collezione in altre istituzioni

1. In determinati settori, a condizione che un'altra istituzione si occupi della collezione, della conservazione e della documentazione e ne garantisca l'accessibilità, la Biblioteca nazionale può rinunciare alla collezione degli Helvetica.

2. Essa coordina la propria collezione con tali istituzioni, in particolare con la Fonoteca nazionale, con la Cineteca svizzera e con l'Archivio federale.

Art. 12: Prestazioni - Utilizzo e conservazione

4. Al fine di proteggere e salvaguardare le opere originali, la Biblioteca nazionale trasferisce parti delle proprie collezioni su altri supporti e media.

Art. 15: Collaborazione e coordinamento - Principi

1. Per soddisfare il proprio mandato, la Biblioteca nazionale collabora con altre istituzioni della Svizzera e coordina insieme a loro la propria attività. La collaborazione verte in particolare sui seguenti campi:

- f. lo sviluppo e l'applicazione di metodi e misure atti a conservare le collezioni.

Legge federale del 26 giugno 1998 sull'archiviazione (LAr) (Stato 1° agosto 2008)

Art. 17: **Organizzazione e utilizzazione** - Altri compiti dell'Archivio federale

2. Si impegna a mettere al sicuro archivi e lasciti di persone di diritto privato o pubblico che hanno un'importanza nazionale. Ai fini della ripresa di detti archivi può stipulare contratti.

3. Provvede affinché gli archivi siano conservati in maniera sicura e adeguata, messi in valore e diffusi e partecipa al loro sfruttamento.

Novembre 2009